

PROT. N. 314/11



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

UFFICIO PRESIDENZA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI
SENSI DEGLI ART 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 74 E DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001 IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART 33
DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120

Premesso che:

- Gli art 186 comma 9 bis e 187 comma 8-bis del nuovo codice della strada come modificati dall'art 33 della legge 120\2010 prevedono che la pena detentiva e pecuniaria inflitte con sentenza o decreto penale di condanna per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti possono essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente, con notevole benefici per il condannato come effetto dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità;
- L'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicati

- nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i presidenti dei tribunali alla stipula delle Convenzioni in questione,
 - Sin dal Natale 1982 il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia Onlus si è occupato della lotta alle dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti;
 - la predetta struttura, sostenuta da personale altamente qualificato e dal prezioso contributo del volontariato, opera capillarmente con indiscussi risultati nelle proprie sedi di Reggio Emilia Via Reverberi n. 3, Reggio Emilia Via Codro n. 1/1, Reggio Emilia Via Sant Isidoro 28, Reggio Emilia Via Riccioni n. 2 Canali e Carpineti (RE) Via S. Prospero n. 1;
 - per l'impegno svolto sul territorio per il recupero ed il reinserimento sociale di tossicodipendenti ed alcolisti la predetta ONLUS ha già conseguito convenzioni con USL e con la Regione Emilia Romagna (delib. Reg. n. 655 del 06/05/1997) e l'accreditamento con D.M. Ministero della Giustizia 07/06/2000 pubblicato in G.U. n. 17 del 22/02/2001 *"Individuazione Comunità Terapeutiche idonee all'affidamento degli imputati tossicodipendenti in regime di arresti domiciliari"*;
 - il D.M. Ministero della Giustizia 26/03/2001 pubblicato in G.U. n. 80 del 05/04/2001, in attuazione all'art. 54 comma 6 Dlgs 274/2000, prevede che *il lavoro di pubblica utilità possa consistere anche in lavoro non retribuito svolto dal condannato in favore di organizzazioni di assistenza sociale e/o volontariato operanti nei confronti di tossicodipendenti*;
 - secondo l'art. 2 del predetto DM 26/03/2001 il lavoro di pubblica utilità può essere svolto solo presso organizzazioni che abbiano stipulato una specifica convenzione con il Presidente del Tribunale competente per il luogo in cui viene svolta l'attività stessa;
 - per i prossimi mesi è ragionevolmente prevedibile, in ragione dell'ampliamento normativo dell'applicabilità dell'istituto della pena alternativa del lavoro di pubblica utilità, una crescente necessità di offrire sul territorio l'opportunità di esecuzione della pena mediante l'istituto del lavoro di pubblica utilità ai condannati che ne facciano richiesta secondo i presupposti di legge;
 - la ONLUS di cui sopra trae oltremodo utilità dall'impiego di soggetti che possano somministrare lavoro di pubblica utilità, stante l'obiettivo bisogno di persone in grado di collaborare con il personale già effettivo nella struttura ed offrendo, nello specifico, le seguenti mansioni e/o attività di lavoro ex art. 54 Dlgs 274/2000:
 - 1) corsi di informazione e di formazione in favore dei tossicodipendenti ed educatori;

- 2) assistenza e controllo, anche al fine di prevenire incontri occasionali dei tossicodipendenti con gli spacciatori, in occasione di trasferte dalla struttura;
 - 3) attività manuali o professionali svolte in collaborazione con i tossicodipendenti finalizzati al loro reinserimento sociale e lavorativo;
 - 4) assistenza e controllo dei tossicodipendenti in turni serali o notturni per le finalità di cui ai punti precedenti.
 - 5) Destinazione dei prestatori di lavoro di pubblica utilità presso enti pubblici o uffici statali nei quali si affrontano le questioni connesse al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed educazione stradale
- la contraente ONLUS intende gestire il lavoro socialmente utile per tramite del suo stesso presidente Don Giuseppe Dossetti e del dott. Ivan Mario Cipressi, già presente nell'organico della struttura da molti anni;
 - la contraente ONLUS già provvede ad iscrivere all'Inail secondo le forme di legge i lavoratori che operino a qualsiasi titolo nelle proprie strutture, provvedendo anche alla loro copertura assicurativa mediante polizza collettiva a carico della stessa Onlus per ogni ipotesi di infortunio, malattie professionali, responsabilità civile verso i terzi; si impegna per conseguenza ad effettuare il medesimo trattamento assicurativo per le persone inviate presso la propria struttura per l'effettuazione di lavoro di pubblica utilità.
 - la contraente ONLUS adotta e si impegna ad osservare ogni misura di precauzione utile ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro conformandosi al Dlgs 81/2008 e norme collegate;
 - al fine di applicare correttamente la previsione legislativa del lavoro di pubblica utilità e di mantenere l'efficienza della ONLUS nell'interesse dei tossicodipendenti ospiti della struttura nonché per il rispetto delle finalità della legge, si precisa sin d'ora che il coinvolgimento di prestatori di lavoro non retribuito resterà discrezionale, in quanto rimesso alle valutazioni del presidente Don Giuseppe Dossetti, saggiato il profilo personale di ogni candidato pur nel rispetto e con le cautele previste dalla c.d. legge privacy L. 675/96 e a seguito della valutazione della reale possibilità d'inserire i prestatori di lavoro non retribuito nelle proprie strutture. A tal fine la ONLUS e per essa il suo Presidente si impegnano a fare pervenire il consenso all'inserimento e all'accoglimento nella propria struttura del condannato al lavoro di pubblica utilità non retribuito al più tardi per l'udienza di discussione della causa, con la specifica delle mansioni e attività cui lo stesso sarà addetto;

- L'ente si impegna a comunicare al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche delle persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni. In mancanza queste persone si intendono individuate in quelle sopra indicate.
- I soggetti incaricati di cui sopra si impegnano a redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
- L'attività non retribuita sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna.
- Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato.

Tutto ciò premesso,

Tra il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia ed il CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA ONLUS cod. fiscale 01134820354 con sede legale in Reggio Emilia Via Reverberi n. 3 presieduto da Don Giuseppe Dossetti nato a Cavriago (RE) il 06/09/1942 si conviene e si stipula la convenzione volta ad accogliere nelle strutture del CENTRO distribuite nella provincia di Reggio Emilia i prestatori di lavoro non retribuito di pubblica utilità secondo le modalità ed i presupposti di cui alla premessa del presente atto, in conformità e per le finalità di cui all'art. 54 Dlgs 274/2000, di cui al DM Min. Giustizia 26/03/2001 e di cui all'art. 186 comma 9 bis Cod. della Strada e 187 comma 8-bis Cod. della Strada, con efficacia immediata.

Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati nonché al Ministero della Giustizia-Direzione generale degli affari penali.

Reggio Emilia, 3 marzo 2011

II

Il Ministero della Giustizia
nella persona del delegato
Presidente del tribunale
Dr. Francesco M.A. Caruso



il CENTRO DI SOLIDARIETA' DI
REGGIO EMILIA ONLUS
IN PERSONA DEL PRESIDENTE
don Giuseppe Dossetti

